





Carissimi tutti,

in questo grave momento di difficoltà per il nostro Paese e per le nostre Aziende lo Studio ha creato specifici e potenziati servizi per mantenere più alta e vicina la assistenza nei confronti della clientela e per condividere tutte le notizie che servono a garantire il rispetto delle disposizioni legislative in vigore ed il mantenimento in essere delle attività produttive e di servizi

Quale iniziale informativa, alleghiamo alla presente il provvedimento firmato nella notte tra il 7 e l'8 marzo u.s. dal Presidente del Consiglio, prima della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi, che presenta, allo stato attuale delle cose, tutta una serie di carenze, e che ci auguriamo venga integrato e/o modificato.

Le Amministrazioni Provinciali, quella Regionale della Lombardia e le Prefetture dovranno elaborare anche le linee guida attuative del Provvedimento.

La zona che viene istituita con detto DPCM **NON E' UNA ZONA ROSSA**, della medesima tipologia delle precedenti, ma la si può definire **ARANCIONE**, in quanto contiene più raccomandazioni che divieti sanzionati (che dovrebbero rimanere limitati alle c.d. "fughe da quarantena").

Al di là della condivisione per le maggiori cautele di natura individuale, che peraltro erano già state comunicate con nostre precedenti circolari, la principale problematicità, in mattinata era e riguardava la interpretazione della parte dell'art. 1 lettera a) che riguarda la mobilità da e per la nuova Zona Arancione per esigenze lavorative (oltre alle altre evidenziate) e che viene qui di seguito riportata

Tale disposizione, se letta in modo restrittivo, avrebbe potuto portare al totale blocco della circolazione delle persone ma se letta in

- a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

termini di forte richiamo alla maggior responsabilità e cautela su questo argomento (la limitazione massima degli spostamenti e il privilegiare le riunioni con sistemi informatici di condivisione) potrebbe autorizzare i viaggi lavorativi (comprovate esigenze lavorative) con il solo relativo rientro presso le proprie abitazioni, domicili e residenze.

Occorreva quindi fornire una spiegazione di cosa significasse per comprovate esigenze lavorative e soprattutto chi dovesse eventualmente certificare le "comprovate esigenze", anche se da ambienti delle associazioni imprenditoriali e dalle comunicazioni verbali dei Presidenti delle Regioni interessate pareva che la interpretazione da fornire sia quella meno rigida che permette quindi la circolazione delle merci e anche quella dei lavoratori verso le sedi di lavoro e da e per il proprio domicilio; ciò seppur con un riguardo particolare a contenere la presenza dei lavoratori allo stretto necessario per soddisfare le esigenze produttive e di distribuzione delle merci, privilegiando, ove compatibile con l'organizzazione dell'azienda, l'utilizzo delle ferie; ciò in attesa degli auspicabili provvedimenti per la fruizione, in situazioni di calo del lavoro, degli ammortizzatori sociali, in primis la Cassa Integrazione Ordinaria.

Questa tesi era confermata dal dossier pubblicato domenica dal Sole 24 ore consultabile al seguente link <https://www.ilsole24ore.com/art/zona-arancione-cosa-si-puo-fare-e-cosa-no-lombardia-e-14-province-ADilZrB>

Ulteriore conferma arrivava per le vie brevi da Confindustria che offre la seguente lettura dopo consultazione con i vertici di MISE che Ministero degli Interni:

*"Confindustria informa che in queste ore abbiamo ricevuto moltissimi quesiti interpretativi e, attraverso Confindustria nazionale, abbiamo sentito sia il Ministro Patuanelli che gli uffici di Palazzo Chigi nonché il Capo di Gabinetto del Ministero degli Interni, i quali confermano tutti che rientrano tra le "comprovate esigenze lavorative" tutte le attività di impresa, quindi il DPCM non determinerà il blocco delle attività produttive, delle attività lavorative, nè tantomeno il blocco dei trasporti e della circolazione delle merci da e per le zone rosse (arancioni). Ministero della salute ha chiarito che le misure di quarantena non si applicano agli autisti del trasporto merci, autisti e equipaggi dei servizi sanitari di trasporto e piloti di aerei da trasporto.*

*I conducenti di merci che transitano attraverso il territorio della Repubblica italiana o effettuano il trasporto, il carico e lo scarico di merci sul territorio della Repubblica italiana devono utilizzare mascherine di classe FFP2 o FFP3 durante il carico e lo scarico, al fine di ridurre al minimo il contatto diretto con il personale locale nella Repubblica italiana e devono essere dotati di guanti protettivi in gomma da utilizzare all'occorrenza e di gel antibatterico per pulire regolarmente le mani. Quindi in base a quanto sopra l'operatività nel nostro settore rimane invariata salvo eventuali nuove comunicazioni".*



## NOVITA' DELLA NOTTE TRA IL GIORNO 8 E IL GIORNO 9 MARZO 2020

Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 Marzo 2020, sono state diramate istruzioni dal Ministero degli Interni alle Prefetture, che qui alleghiamo in copia e che in buona sostanza interpretando che le aree interessate dal DPCM 8 marzo 2020 non sono zone rosse bensì "TERRITORI A CONTENIMENTO RAFFORZATO" e che sulla circolazione delle persone varranno alcune regole tra cui val la pena di segnalare quanto segue

1. gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute **da attestare mediante autodichiarazione**, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. (viene allegato alla presente un esempio di modello pubblicato sul sito del Ministero degli Interni) **Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus**
2. La veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.
3. La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall'art. 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un'autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino 206,00 euro) salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'art. 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).

Ben più chiare sono le disposizioni interpretative in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 646, datata 8 marzo 2020 che viene integralmente allegata alla presente e che sancisce alcuni concetti fondamentali a chiarimento definitivo della portata del DPCM 8 Marzo 2020 in merito sia agli spostamenti delle persone da e per i Territori a Contenimento Rafforzato e da e per detti Territori da e verso l'esterno che qui si riportano:

**"1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. E' esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonchè lo svolgimento delle conseguenti attività.**

Breve riepilogo:

- **Le nuove limitazioni non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro.** Sono dunque consentiti gli spostamenti verso e di ritorno dal posto di lavoro (essenziali per la continuità produttiva delle imprese), fatti salvo, come sopradetto, i presupposti del divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, applicabile ai soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus. Si evidenzia che **gli spostamenti – per comprovati motivi di lavoro - sono consentiti anche da e verso l'esterno delle aree territoriali interessate**, nel rispetto, di eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti regionali. I medesimi indirizzi **valgono anche per i lavoratori transfrontalieri**. In attesa di eventuali ulteriori disposizioni, viene suggerito di **comprovare il motivo lavorativo dello spostamento** anche con:
  - a) il cedolino paga;
  - b) una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l'esigenza del viaggio.
 Tali documenti dovranno essere esibiti alle Autorità di pubblica sicurezza che devono monitorare l'applicazione delle misure di contenimento;
- **Le nuove limitazioni non determinano il blocco delle merci, in entrata ed in uscita dai territori interessati e circolanti all'interno degli stessi.** Pertanto, il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà fare ingresso dalle aree richiamate e uscire da esse, per svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci stesse. Anche in questo caso, le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante



l'esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento.

In attesa di ulteriori disposizioni, viene suggerita l'adozione di **misure di prevenzione e cautela nei confronti dei trasportatori**:

- a) limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi medici a protezione di mani, naso e bocca;
- b) qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di un metro tra le persone;
- c) trasmettere eventualmente la documentazione di trasporto in via telematica.

Si attendono anche disposizioni attuative da parte di ogni Regione interessata.

Sarà comunque cura dello Studio fornire ogni e più ampio aggiornamento sulla situazione

*Studio Mantovani & Associati s.s.*

*Dr. Sergio Mantovani*